

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di aver sottoscritto in data 03.08.2025 presso uno studio di tatuaggi un contratto di credito al consumo per € 2.440,00 da versare in 12 rate da € 203,33, destinato a finanziare il tatuaggio la cui esecuzione era prevista per il mese di novembre. Afferma inoltre di aver versato

contestualmente la somma di € 300,00 a titolo di caparra, nonostante il contratto preveda l'importo di "€ 2.000,00 + I.V.A.", pari al corrispettivo. Successivamente, il 05.08.2025, ha esercitato il diritto di recesso, mediante raccomandata A/R e afferma che il servizio non è mai stato avviato né fruito. Lamenta che, nonostante il recesso, la banca ha addebitato l'importo di € 203, 33 in data 15 settembre e in data 15 ottobre 2025.

Conclude chiedendo all'Arbitro quanto segue: accertare la validità ed efficacia del recesso esercitato il 05.08.2025 con raccomandata ricevuta dall'intermediario il giorno 11.08.2025 ai sensi dell'art. 125-ter TUB; dichiarare che, avendo il ricorrente rinunciato al servizio finanziato e avendo già versato allo studio € 300,00 di caparra, nessuna obbligazione residua permane a suo carico; dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dall'intermediario, con ordine di rimborso integrale delle somme trattenute, oltre interessi legali; disporre la chiusura definitiva del contratto di credito in oggetto e la cancellazione di eventuali segnalazioni presso le banche dati creditizie; condannare infine l'intermediario al rimborso del contributo di € 20,00 versato per il ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che in data 03.08.2025, il cliente ha sottoscritto con l'esercente un accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo dei beni e servizi e che in tale modo il cliente sceglieva di aderire alla proposta di dilazione, secondo cui il corrispettivo dovuto di € 2.440,00 sarebbe stato corrisposto in dodici rate, a decorrere dal 15.09.2025, senza interessi né altri oneri, salvo penale di mora in caso di ritardo. Precisa che mediante l'apposita sottoscrizione nel box denominato "*autorizzazione cessione del credito*", il cliente ha preso atto ed accettato il fatto che l'esercente ha ceduto alla banca il credito derivante dal contratto di acquisto del bene, pari all'importo risultante dalla somma delle rate indicate nell'accordo.

Eccepisce che la controversia oggetto di ricorso non rientra nella competenza dall'ABF, in quanto, nell'ambito del rapporto contrattuale di *factoring*, il cliente riveste il ruolo di mero debitore ceduto e che l'accordo di dilazione è stato stipulato direttamente dal cliente con l'esercente e non con l'intermediario, con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.

Quanto alle segnalazioni nei SIC, riferisce che il cliente è stato informato circa l'utilizzo dei propri dati personali derivante dalla sottoscrizione dell'accordo e dallo svolgimento del rapporto contrattuale e che, ad ogni modo, la parte ricorrente non ha assolto l'onere della prova in quanto non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la presenza di segnalazioni a suo nome nei SIC.

In sede di repliche il cliente ribadisce di aver esercitato il diritto di recesso dal contratto di credito nei termini previsti dall'art. 125-ter, comma 1, TUB e che ai sensi del successivo comma 4, il recesso dal contratto di credito si estende automaticamente al contratto di servizio collegato, qualora tale servizio sia reso da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore e che, come stabilisce la medesima norma, l'esistenza di tale accordo è presunta, salvo prova contraria a carico del terzo. Rileva che nel caso in esame, il finanziamento è stato predisposto e concluso direttamente presso il fornitore (studio di tatuaggi), che il fornitore ha trasmesso i dati per l'attivazione del credito e che ricorrono quindi tutti gli elementi previsti dall'art. 121, comma 1, lett. d) TUB, per qualificare il contratto di tatuaggio come contratto collegato. Ribadisce che il contratto commerciale deve ritenersi automaticamente caducato dall'11 agosto 2025, data di efficacia del recesso, con la conseguenza che ogni rapporto economico tra finanziatore e fornitore — ivi compresa l'eventuale restituzione o regolazione di somme — riguarda esclusivamente quei soggetti e che il consumatore non può esserne coinvolto. Precisa infine che, prima dell'esercizio del recesso, ha versato al fornitore la sola somma di € 300,00, documentata in atti, sostenendo che tale importo costituisce l'unica caparra confirmatoria effettivamente pattuita e versata, mentre l'importo di € 2.440,00, indicato unilateralmente nel modulo del fornitore come "caparra non rimborsabile", presenta invece plurimi profili di illegittimità e che non può essere considerata una "caparra" in senso proprio, ma soltanto una penale sproporzionata. Detta clausola in ogni caso, non

può produrre effetti dopo la caducazione automatica del contratto collegato ai sensi dell'art. 125-ter, comma 4 TUB, e l'unico importo che il ricorrente riconosce di perdere legittimamente è quindi quello di € 300,00, già versato allo studio di tatuaggi, mentre nessuna pretesa può fondarsi sulla clausola di "caparra" di € 2.440,00, da considerarsi nulla e inefficace.

L'intermediario, nelle controrepliche, richiama integralmente le difese già svolte.

DIRITTO

La controversia si inserisce nel più ampio fenomeno delle operazioni comunemente riconducibili al c.d. *"buy now pay later"* (BNPL "compra ora, paga dopo"). Secondo la Comunicazione della Banca d'Italia del 28 ottobre 2022, il BNPL costituisce una *"forma di credito ... attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo (dilazione), anche in misura frazionata (rateizzazione)"*. Si tratta di operazioni che non sono oggetto di una tipizzazione unitaria e la disciplina applicabile deve essere individuata in funzione della concreta configurazione dell'operazione e, dunque, dell'assetto effettivo dei rapporti tra consumatore, fornitore e soggetto terzo.

Come è noto, la disciplina del credito ai consumatori, contenuta negli artt. 121 ss. TUB, adotta una definizione ampia e funzionale di "contratto di credito", che comprende non solo i finanziamenti in senso tecnico, ma anche la dilazione di pagamento e le altre forme di agevolazione finanziaria (art. 121, lett. c).

In questo contesto si colloca anche la figura del contratto di credito collegato, che ricorre qualora la concessione del credito sia finalizzata all'acquisto di uno specifico bene o servizio e si verifichi almeno una delle condizioni alternative previste dall'art. 121, lett. d), TUB: (i) coinvolgimento del fornitore nella promozione o conclusione del contratto di credito; (ii) specifica individuazione del bene o servizio nel contratto di credito.

Tuttavia, il Titolo VI, Capo II, non trova applicazione in modo indiscriminato. L'art. 122 TUB opera come norma di esclusione e stabilisce che non rientrano nell'ambito della disciplina speciale, tra l'altro, *"i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri"* (art. 122, lett. c, TUB). Lo stesso art. 122, comma 5, TUB, dispone inoltre che *"i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri"*. In tal modo, la dilazione gratuita concessa dal venditore (c.d. dilazione commerciale) sfugge non solo alle norme sul credito al consumo, ma anche più in generale alle regole che riservano l'attività creditizia, ove esercitata nei confronti del pubblico, alle imprese a ciò abilitate.

Occorre, infine, precisare che la vicenda in esame si colloca temporalmente prima dell'entrata in vigore il 9 gennaio 2026 della nuova disciplina del credito ai consumatori introdotta dal d.lgs. 212/2025 (attuativo della direttiva (UE) 2023/2225), la quale ha espressamente ricondotto talune operazioni di BNPL nel perimetro regolatorio, pur prevedendo regimi differenziati e proporzionati in funzione dell'assenza di interessi e oneri per il consumatore.

Delineato il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame, il ricorrente prospetta la sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. d), TUB, assumendo che il contratto di acquisto del servizio e l'accordo di dilazione del pagamento, oggetto di cessione del credito all'intermediario, integrino un contratto di credito collegato, con conseguente applicazione della disciplina propria del credito al consumo.

Per contro, secondo l'intermediario, la dilazione è concessa direttamente dal venditore al consumatore e non dal finanziatore, cui è successivamente ceduto il credito. Solleva pertanto eccezione preliminare

di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

A fronte di tali contrapposte rappresentazioni, il Collegio rileva che dall'esame della documentazione in atti, la dilazione di pagamento non si presenta come un accordo autonomo rispetto alla cessione del credito, ma è strutturalmente predisposta in funzione di quest'ultima. Il modulo sottoscritto dal consumatore è un contratto per adesione che reca un formato e un numero di pratica riconducibili all'intermediario. Con esso, il cliente aderisce a una proposta di pagamento rateale "funzionale" alla cessione del credito, accetta contestualmente il trasferimento del credito e riconosce il proprio debito direttamente nei confronti dell'intermediario. Espressamente, si legge: il consumatore *"aderisce alla PROPOSTA DI DILAZIONE, funzionale alla cessione del credito a favore di [nome dell'intermediario], del pagamento dell'importo totale del corrispettivo dovuto quale prezzo per il bene/servizio oggetto di acquisto secondo le seguenti scadenze prendendo atto che le stesse potrebbero essere posticipate (...). In tal caso, il cliente prende atto che il piano di rimborso aggiornato sarà comunicato da [nome dell'intermediario] ... Il Cliente prende atto ed accetta che l'Esercente cede a [nome dell'intermediario] (il "Cessionario"), ..., a titolo oneroso, il credito - derivante dal contratto di acquisto del bene/servizio di cui il presente accordo di dilazione costituisce parte integrale e sostanziale - pari all'importo risultante dalla somma delle rate indicate nell'accordo di dilazione e degli accessori, riconoscendo espressamente tale debito verso [nome dell'intermediario]"*.

A conferma della funzionalità della dilazione, definita espressamente parte integrale e sostanziale del contratto di acquisto del bene/servizio, alla cessione del credito, l'accordo prevede altresì che la stessa dilazione è subordinata alla verifica del merito creditizio da parte dell'intermediario ed è risolutivamente condizionata all'esito negativo delle verifiche di *scoring* e di consultazione dei sistemi di informazione creditizia, sicché, in tale caso negativo, vengono meno tanto la cessione quanto la dilazione: *"l'accordo di dilazione e la cessione del credito sono risolutivamente condizionati all'esito negativo (...) nei casi predetti seguirà la cessazione degli effetti della cessione del credito e, per l'effetto, della dilazione di pagamento collegata"*.

Tale struttura negoziale supera la prospettazione della mera cessione di credito da parte dell'esercente a favore dell'intermediario, poiché l'intervento di quest'ultimo non si limita all'acquisto di un credito già sorto, ma incide geneticamente sulla stessa dilazione.

In altri termini, nel caso di specie, emerge l'indice rivelatore individuato nella prassi, anche arbitrale, di una causa "finanziamento" sottostante a una dilazione commerciale, consistente nell'intervento dell'intermediario non solo quale acquirente del credito, ma come soggetto che determina l'erogazione o l'accettazione della rateizzazione, spesso mediante procedure di *scoring*/valutazione del merito creditizio e nella struttura dell'operazione tale per cui il venditore operi come canale di collocamento di un prodotto di credito del finanziatore.

E ciò nel solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul collegamento negoziale, fondati su un elemento oggettivo, dato dal nesso teleologico tra i negozi, orientati alla regolamentazione di interessi in vista di un assetto economico unitario e un elemento soggettivo, rappresentato dall'intento comune di coordinare i negozi per realizzare un fine ulteriore che trascende gli effetti tipici dei singoli contratti.

Nella fattispecie, sotto il profilo oggettivo, sussiste un nesso teleologico tra contratto di fornitura, accordo di dilazione e cessione del credito, coordinati per realizzare un risultato economico unitario: consentire l'acquisto del servizio mediante una facilitazione finanziaria strutturata con il coinvolgimento determinante dell'intermediario. Il collegamento non appare meramente occasionale, ma strutturale, poiché la dilazione trova la propria causa nella cessione ed è condizionata all'assenso dell'intermediario. Anche sotto il profilo soggettivo emerge un intento unitario: il consumatore intende

acquistare il servizio attraverso quella specifica modalità di pagamento; l'esercente opera quale canale di collocamento; l'intermediario valuta e decide l'operazione sulla base del merito creditizio del cliente. Pur riconoscendo pertanto il Collegio un collegamento negoziale volto alla concessione di un finanziamento collegato all'acquisto dello specifico servizio in oggetto e pertanto la sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario, tuttavia, come sopra ricordato, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUB non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina speciale di cui Capo II i contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri.

Dalla documentazione prodotta risulta che la dilazione è qualificata come non onerosa e non emergono costi del credito a carico del consumatore, fatta salva la previsione di una penale di mora, che integra un onere eventuale connesso all'inadempimento e non un costo fisiologico del credito.

Ne consegue che, pur ravvisandosi un assetto negoziale strutturalmente coordinato e un intervento dell'intermediario incidente sulla genesi della dilazione, difetta il presupposto oggettivo per l'applicazione della disciplina del credito ai consumatori e, in particolare, del diritto di recesso di cui all'art. 125-ter TUB, su cui si fonda la domanda restitutoria nei confronti dell'intermediario.

Per completezza, nel presente procedimento il ricorrente ha anche dedotto che il servizio oggetto del contratto di acquisto non è stato avviato né fruito. Ha prodotto inoltre evidenza del versamento della somma di € 300,00 all'esercente a titolo, a suo dire, di caparra confirmatoria effettivamente pattuita, rispetto all'importo di € 2.440,00, indicato unilateralmente nel contratto di fornitura predisposto dal fornitore quale "caparra non rimborsabile", clausola di cui lamenta la illegittimità e vessatorietà.

Si tratta tuttavia di profili che, riguardando il contratto di fornitura, pur collegato al finanziamento, esulano dalla competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6971/2025). All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, rimanendo sottratte alla sua cognizione le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", § 4).

Ritenuto pertanto inapplicabile l'art. 125-ter TUB invocato dal ricorrente nei confronti dell'intermediario, quanto infine alla richiesta di cancellazione di eventuali segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, essa non può essere accolta in difetto di prova dell'avvenuta segnalazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE